

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA  
SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

**DISPENSA**

**dott. Mario Esposito**  
(Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)  
A.S.L. LECCE

## Modulo inserito nel Corso di Operatore Socio-Sanitario (OSS)

**Durata lezioni teoriche: 20 ore**

**Competenza Declinata:** conoscere i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute e dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

**Obiettivi formativi:** lavorare in sicurezza sui luoghi di lavoro

**Obiettivi di apprendimento:** essere in grado di gestire la propria attività in **sicurezza**.

**Sintesi dei Contenuti:**

- Normativa di riferimento: D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008.
- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
- Figure coinvolte nell'organizzazione della prevenzione (Datore di lavoro, Dirigente, Preposto, Resp. del servizio di prevenzione e protezione - RSPP- Medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Lavoratori).
- Infortunio e malattia professionale.
- Pericoli e rischi: concetti generali.
- Rischio biologico - Prevenzione del rischio biologico.
- Rischio fisico - Prevenzione del rischio fisico.
- Rischio chimico - Prevenzione del rischio chimico.
- i Pittogrammi.
- Rischio da movimentazione manuale dei carichi - Prevenzione del rischio da movimentazione dei carichi.
- Ausili meccanici.
- Dispositivi di protezione individuale: impiego e regole.

### **Premessa**

La salute dell'uomo e la sicurezza sul lavoro riguarda l'insieme delle misure, di prevenzione e di protezione, che devono essere adottate per gestire al meglio la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in modo da evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa, riducendo così gli infortuni e le malattie professionali.

### **Evoluzione Normativa**

Con le prime norme che risalgono agli inizi del '900, la normativa italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro si è evoluta nel tempo. L'art. 32 della Costituzione così recita: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ...”*. L'art. 2087 del codice civile (1942) prevede che: *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

I primi Decreti degli anni '50 costituiscono norme di base per la prevenzione degli infortuni (DPR 547/55) e sull'igiene del lavoro (DPR 303/1956) fino ad arrivare al D.Lgs. 626 del 1994 che ha recepito alcune Direttive dell'Unione Europea. L'ultimo decreto che ha sostituito la 626/94 è il **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”** denominato anche **“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”**, che stabilisce la valutazione e prevenzione dei rischi sul lavoro, prescrive misure di tutela in tutte le aziende, pubbliche e private, contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni.

**Legge 3 agosto 2007, n. 123** - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Art. 1. Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

1. Il **Governo** è delegato ad **adottare**, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più **decreti legislativi** per il riassetto e la **riforma** delle disposizioni vigenti in materia di **salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

A seguito di tale legge il 30.04.2008 è stato pubblicato, sulla G.U. n. 101, il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 - *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

### **Destinatari della normativa - Definizioni**

Le disposizioni contenute nel *Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro* si applicano a tutti i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.

Ai fini ed agli effetti del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 81 del 09.04.2008, si intende per:

- a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (omissis)

- b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (omissis)
- c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: (**RSPP**) persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: (**ASPP**) persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «**medico competente**»: (**MC**) medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, ..... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria (omissis)
- i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: (**RLS**) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: (**SPP**) insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie ..... per evitare o diminuire i rischi professionali (omissis)
- o) «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «**sistema di promozione della salute e sicurezza**»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, ..... alla realizzazione dei programmi .... finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ..... finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- .....
- aa) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ..... conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti ..... ed alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

### La Valutazione dei Rischi - il DVR

La parte più importante del D.Lgs. 81/2008 è la “*valutazione dei rischi*”, che è un obbligo per ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di un’*azienda* occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “**DVR**”, che deve avere **data certa**. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS. In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite posta elettronica certificata (PEC) o all'apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento.

Nel DVR occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all'azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase, quantificando quindi i rischi. Sarà necessario *misurare* ciascun rischio, non è quindi sufficiente menzionarlo. Deve essere previsto inoltre un programma di miglioramento della sicurezza, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte.

E' possibile utilizzare un DVR Standardizzato, partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell'Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012). Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all'esposizione ad amianto.

Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

- 1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;**
- 2. individuazione dei pericoli presenti;**
- 3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;**
- 4. definizione del programma di miglioramento.**

Vi sono poi degli allegati che possono essere schematizzati come segue:

Allegato 01 - Programma di miglioramento

Allegato 02 - Verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale

Allegato 03 - Elenco sostanze chimiche e schede di sicurezza

Allegato 04 - Stress da lavoro correlato

Allegato 05 - Elenco macchinari e schede tecniche

Allegato 06 - Assetto dell'azienda e mansionario

Allegato 07 - Valutazione rischio incendio

Allegato 08 - Formazione e attestati

Allegato 09 - Valutazione esposizione al rumore

Allegato 10 - Tutela lavoratrici in gravidanza

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionata dall'art. 55 del Decreto, con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 2.500 a € 6.400.

### **Infortunio e malattia professionale**

Per **infortunio** sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro

Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

Ogni datore di Lavoro deve effettuare l'assicurazione sociale obbligatoria (INPS) diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla Costituzione (art. 38, comma 2) e disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30/06/1965, n. 1124, integrato dal D.lgs. n.38/2000.

L'assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi. Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

La **malattia professionale** (detta anche "tecnopatia") è la patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa a causa della presenza di fattori presenti nell'ambiente nel quale presta servizio. Si distingue dall'infortunio sul lavoro perché l'infortunio si verifica in modo tendenzialmente immediato che incide istantaneamente e in modo traumatico sulla salute del lavoratore, mentre la malattia professionale si sviluppa nel tempo per l'esposizione ad un fattore di rischio.

### **Pericoli e rischi: concetti generali**

L'art. 2, lettera r, del decreto 81/08 definisce il **pericolo**:

r) "proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni".

Il concetto di pericolo riguarda, quindi, la capacità potenziale di provocare un danno alle persone e non ha alcuna utilità fornirne una stima. L'esposizione a un pericolo quindi, può essere causa di danni per ciascun lavoratore in azienda.

L'art. 2, lettera s, del decreto 81/08 definisce il **rischio**:

s) "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione". Si tratta quindi della **probabilità** che si verifichi un

evento in grado di causare un danno alle persone. Dov'è c'è il rischio vi è anche una sorgente di pericolo e quindi, di soggetti esposti a essa.

L'obiettivo di ogni responsabile della sicurezza in un ambiente di lavoro dovrebbe essere quello di ridurre il più possibile il rischio, quando questo non può essere eliminato.

**PERICOLO** **Definizione:** Un insieme di circostanze potenzialmente in grado di causare un danno.  
**esempio:** guidare un'auto è un potenziale pericolo per la salute dovuto alla possibilità di fare incidenti

**RISCHIO** **Definizione:** Probabilità che una persona sia danneggiata da un particolare pericolo.  
**esempio:** guidare un'auto è un rischio. Maggiore è la velocità tanto è più probabile fare incidenti

Quando si effettua la **valutazione del rischio**, va osservato che questo può essere individuato dalla combinazione di due aspetti, espressa attraverso una formula matematica: **pericolosità x magnitudo**. La pericolosità indica la **probabilità** del verificarsi degli eventi, mentre la magnitudo rappresenta una **misura della gravità** delle conseguenze legate al danno.

		DANNO			
		1	2	3	4
P R O B A B I L I T À	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4

Entità Rischio	Valori di riferimento	Priorità intervento	Tempi attuazione
Molto basso	$(1 \leq R \leq 1)$	Miglioramenti da valutare in fase di programmazione	180 gg
Basso	$(2 \leq R \leq 4)$	miglioramenti da applicare a medio termine	60 gg
Medio	$(6 \leq R \leq 9)$	Miglioramenti da applicare con urgenza	30 gg
Alto	$(12 \leq R \leq 16)$	Miglioramenti da applicare immediatamente	0 gg

**Rischio biologico - Prevenzione del rischio biologico**

L'art. 267 del D.Lgs. 81/08 definisce:

- a) **agente biologico:** qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) **microrganismo:** qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

Nell'art. 268 - Classificazione degli agenti biologici:

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- a) agente biologico del **gruppo 1**: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del **gruppo 2**: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del **gruppo 3**: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del **gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Le aziende a rischio biologico sono sostanzialmente di due tipi: quelle che utilizzano deliberatamente per le proprie attività organismi biologici, per esempio i laboratori di analisi, le aziende farmaceutiche, le aziende agro alimentari o quelle che lavorano nel campo del trattamento dei rifiuti; e quelle invece che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma che potenzialmente potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (ospedali, aziende zootecniche, alimentari, ecc.)

**Obblighi per il datore di lavoro:** La legge richiede che venga eseguita, ad opera del datore di lavoro, una valutazione del rischio biologico per quelle condizioni di lavoro in cui possano essere presenti microrganismi potenzialmente pericolosi per l'uomo; questa valutazione deve consentire di identificare:

- le procedure di lavoro più rischiose;
- gli agenti patogeni (virus, batteri, muffe, funghi,...) in grado di provocare allergie, intossicazioni o patologie;
- le malattie che possono essere contratte a seguito dell'infezione.

**Misure di prevenzione:** Qualora i lavoratori siano esposti a questa tipologia di rischio il datore di lavoro è chiamato, per legge, a rendere disponibili ai lavoratori:

- Servizi sanitari adeguati con docce con acqua calda e fredda, e se necessario lavaocchi e antisettici per la pelle;
- indumenti protettivi o indumenti comunque idonei da riporre separatamente rispetto agli abiti civili;

- i dispositivi di protezione individuale, preferibilmente monouso; qualora non monouso vanno controllati, puliti e disinfettati dopo ogni utilizzazione.

Misure specifiche per **strutture sanitarie**: In queste strutture dovrà essere posta la massima attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo di pazienti e nei relativi campioni e residui, particolarmente se contaminati da sangue. La gestione dei rifiuti (speciali) richiederà la definizione di procedure che consentano di manipolare, decontaminare ed eliminare i materiali ed i rifiuti contaminati, senza rischi per l'operatore e per la comunità.

**Informazione e formazione**: Misura di prevenzione considerata essenziale dalla normativa è la formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi presenti in ambiente di lavoro, nel caso di rischio biologico il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori conoscenze ed istruzioni rispetto a:

1. i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici presenti/utilizzati in ambiente di lavoro;
2. le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
3. le misure igieniche da osservare;
4. la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi, dei DPI e il loro corretto impiego;
5. le procedure da seguire per la manipolazione degli agenti biologici di classe 4;
6. il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

I (**DPI**) dispositivi di protezione individuale: Se non è possibile prevenire altrimenti l'esposizione, in aggiunta alle misure di controllo praticabili è importante l'uso di dispositivi di protezione individuale. Questi dispositivi devono essere conformi alla normativa europea. I guanti dovranno essere per quanto possibile usa e getta, marcati CE e rispondenti alla norma tecnica EN 374.

**La Sorveglianza Sanitaria**: Il medico competente avrà un ruolo centrale in questo tipo di rischio poiché viene chiamato a collaborare nelle attività di prevenzione, ancor più che non con gli altri rischi, anche con la valutazione dell'opportunità della somministrazione di specifici vaccini (qualora disponibili e ritenuti idonei).

### Rischio chimico - Prevenzione del rischio chimico

L'art. 222 del D.Lgs. 81/08 definisce:

a) **agenti chimici**: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) **agenti chimici pericolosi**:

- 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ....
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ....

c) **attività** che comporta la **presenza di agenti chimici**: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, ..... compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, ....;

Nell'art. 223 - Valutazione dei rischi è previsto che: "il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
- c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Nei successivi art.li 224 e 225 sono indicate le "Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi" e le "Misure specifiche di protezione e di prevenzione".

Il rischio chimico è molto diffuso negli ambienti di lavoro, per questo motivo si è reso necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una distinzione in due classi:

- gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
- gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.

Se vi è esposizione accidentale agli agenti della prima classe, si genera un infortunio mentre l'esposizione ad agenti della seconda classe genera una malattia professionale.

Per la valutazione della pericolosità di un prodotto chimico è possibile consultare l'etichettatura, prevista dai regolamenti dell'UE sul REACH e sul CLP (Classification, Labelling and Packaging - Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio) che definiscono nove diversi pittogrammi di rischio, ognuno dei quali illustra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza.



## I Pittogrammi

Un pittogramma di pericolo è un'immagine presente su un'etichetta che include un simbolo di pericolo e colori specifici allo scopo di fornire informazioni sui danni che una particolare sostanza o miscela può causare alla nostra salute o all'ambiente.

### PITTOGRAMMI



### Rischio da movimentazione manuale dei carichi

In molti ambiti produttivi è richiesto lo svolgimento di attività di movimentazione manuale di carichi (MMC), certamente la suddetta attività implica un impegno fisico da parte dell'operatore, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo-muscolari della colonna vertebrale. Quindi la movimentazione di carichi può rappresentare una delle cause favorevoli l'insorgenza di disturbi e patologie a livello di tale distretto anatomico. Risulta necessaria una corretta valutazione del rischio per attuare idonei interventi di prevenzione e protezione tali da mitigare, se non annullare, eventuali danni a carico degli operatori.

Gli art.li 167, 168 e 169 del D.Lgs. 81/08, definiscono il campo di applicazione, gli obblighi del datore di lavoro, l'informazione, formazione ed addestramento nella movimentazione manuale dei carichi. L'Allegato XXXIII definisce ed approfondisce le caratteristiche dei carichi ed i fattori di rischio.

Nelle linee guida sull'applicazione del D.Lgs. 626/94 vennero indicati i valori ponderali di 30 Kg. per gli uomini e 20 Kg. per le donne, non confermati nel nuovo Decreto 81/08 che fa riferimento, nell'allegato XXXIII alla norma ISO 11228 che indica tre gruppi di popolazione di riferimento che, ai lavoratori maschi per la popolazione lavorativa adulta indica un valore di 25 Kg. Per la popolazione femminile il R.D. 635/1934, tutt'ora in vigore, prevede un valore massimo di 20 Kg.

Un fattore di rischio abbastanza probabile e diffuso in ambito socio-sanitario è la movimentazione dei pazienti. Le metodiche di trasferimento possono variare, oltre che dal peso, anche a seconda della disabilità del paziente, distinguendo in pazienti non collaboranti e parzialmente collaboranti. Nell'uso di carrozzine e barelle, generalmente impiegate per il trasporto dei pazienti, vi sono delle operazioni di carico/scarico che coinvolgono uno o più operatori, con relativo impegno fisico dei medesimi. Per ridurre il rischio di comparsa di disturbi a schiena e arti, bisogna conoscere le giuste posizioni, effettuare i movimenti corretti e sfruttare gli ausili a disposizione.

**Ausili meccanici:** La movimentazione manuale dei pazienti può essere facilitata utilizzando gli ausili meccanici, da considerarsi veri e propri strumenti di lavoro. Tra questi si possono elencare i vari modelli di sollevatore e verticalizzatore, teli senza attrito, e molti altri dispositivi particolari che possono essere usati a seconda delle caratteristiche cliniche del paziente. Insieme agli ausili gli operatori hanno a disposizione attrezzature con caratteristiche ergonomiche che permettono di facilitare la mobilizzazione dei pazienti, come letti e barelle regolabili in altezza, carrozzine e deambulatori. In tutti i casi, per il loro corretto funzionamento è molto importante un'adeguata formazione sul loro utilizzo ed una buona manutenzione.

### Dispositivi di protezione individuale: impiego e regole

L'art. 74 e successivi del D.Lgs. 81/08 definiscono i DPI:

1....."si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

**Art. 75. Obbligo di uso:**

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

**Art. 76. Requisiti dei DPI:**

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

**Art. 77. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le confronta con quelle individuate alla lettera b);
  - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
  - a) entità del rischio;
  - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
  - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  - d) prestazioni del DPI.
4. Il datore di lavoro:
  - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  - g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  - h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
  - a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

**Art. 78. Obblighi dei lavoratori**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
  - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Il D.lgs 81/2008 prevede all'art. 20 gli obblighi dei lavoratori: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

L'art. 78 prevede, per come evidenziato che, i lavoratori segnalino immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

**NON sono considerati DPI (dispositivi di protezione individuale)**

- gli indumenti di lavoro non specificamente destinati a proteggere il lavoratore,
- le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio,
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.



E' importante ricordare che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

In ambito sanitario alcune volte non vi è molta chiarezza relativamente all'utilizzo di mezzi di protezione dell'operatore in ambito sanitario, a causa della cogenza di due norme, una riguardante l'utilizzo dei Dispositivi Medici a protezione dell'utente (D.Lgs. 46/97), l'altra sull'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

La stretta interrelazione operatore/paziente, d'altro canto, non facilita la scelta: i guanti, ad esempio, nati a protezione del paziente, in realtà proteggono anche l'operatore.

I "mezzi di protezione dell'operatore" e/o i DPI maggiormente utilizzati in ambito sanitario sono:

Camici, casacche, guanti, calzature antiscivolo, protezioni del volto e delle vie respiratorie, ecc.

**CONSEGNA DPI E ADDESTRAMENTO:** Il Dirigente Responsabile, anche attraverso il preposto, provvede a:

- consegnare il D.P.I. al lavoratore compilando l'apposita scheda e facendola firmare al lavoratore;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge;
- assicurare una formazione adeguata e, nei casi previsti, l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del D.P.I.;
- mantenere in efficienza i D.P.I. e accertarsi di un corretto utilizzo, mantenimento e manutenzione del D.P.I. secondo le indicazioni del fabbricante;
- garantire l'approvvigionamento dei D.P.I.
- conservare e rendere disponibile copia della nota informativa e della scheda tecnica relative al D.P.I. in dotazione nell'ambito della propria struttura .

**VIGILANZA SUL CORRETTO IMPIEGO:** Il Preposto vigila sul corretto ed effettivo utilizzo dei D.P.I da parte degli operatori della propria struttura.

Lecce, maggio 2019



**TEST VERIFICA APPRENDIMENTO****Modulo:****DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI****1) Quale sono i riferimenti normativi. In Italia, per la salute e la sicurezza sul lavoro?**

- a) Il DPR 01.08.2011, n. 151 di protezione e prevenzione incendi, emissioni, vapori, ecc.
- b) Il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche;
- c) Il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 che recepisce la direttiva CEE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE.

**2) cosa prevede l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123?**

- a) Prevede la delega al governo di nuove ed importanti misure in tema di sicurezza del lavoro;
- b) prevede tutte le sanzioni al datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro;
- c) prevede le figure del RSPP, del preposto, del RLS, medico competente, addetto primo soccorso, ecc.

**3) Il Lavoratore, secondo le norme di sicurezza sul lavoro, è:**

- a) persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro;
- b) persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di una ditta privata;
- c) persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di una P.A.

**4) Che cosa si intende per "prevenzione sul lavoro"?**

- a) L'insieme delle disposizioni che bisogna rispettare durante il lavoro per evitare di contrarre una malattia professionale;
- b) l'insieme delle norme a tutela della salute dei lavoratori;
- c) L'insieme delle misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso.

**5) Quale sono le figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione luoghi di lavoro?**

- a) il responsabile RSPP dirigente o preposto, il rappresentante RLS, il medico competente, l'addetto al primo soccorso e antincendio,
- b) il lavoratore, il dirigente, il responsabile RSPP, il preposto, il rappresentante RLS, il medico competente, l'addetto al primo soccorso e antincendio;
- c) il dirigente, il responsabile RSPP, il preposto, il rappresentante RLS, il medico competente, l'addetto al DVR, l'addetto al primo soccorso, l'addetto antincendio;

**6) Quale sono i compiti del Servizio SPESAL delle ASL?**

- a) verificare la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro;
- b) verificare l'idoneità igienica degli ambienti di vita;
- c) verificare lo stato di salute dei lavoratori con analisi degli esposti a sostanze nocive.

**7) Quando è obbligatorio un Dispositivo di protezione individuale (DPI)**

- a) in ogni situazione di rischio del lavoratore;
- b) quando vi sono casi di infortunio con prognosi minima di 3 giorni;
- c) quando il rischio non è eliminabile con misure tecniche o organizzative.

**8) Chi nomina il medico competente?**

- a) il datore di lavoro;
- b) il responsabile RSPP ed il rappresentante RLS;
- c) i lavoratori ed i rappresentanti RLS;

**9) A cosa serve il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?**

- a) il documento in cui sono elencati tutti i rischi di quel settore di attività (codice ATECO);
- b) il documento in cui sono elencati tutti gli infortuni dell'azienda e la valutazione dei rischi di ogni caso;
- c) il documento redatto in seguito alla valutazione dei rischi in azienda.

**10) Il compito dell'incaricato di primo soccorso è quello di:**

- a) analizzare la causa dell'infortunio e raccogliere tutti gli elementi per eliminare i rischi;
- b) attuare interventi di primo soccorso in attesa del servizio di emergenza sanitaria;
- c) bloccare eventuali lesioni e somministrare i primi farmaci.

**11) Il Rischio biologico è considerato?**

- a) la probabilità che in presenza di un agente biologico si verifichi un evento indesiderato per la salute;
- b) il pericolo che il contatto con persone malate possa diffondere la malattia tra le stesse;
- c) il rischio che gli agenti biologici, riportati in un elenco, infetti persone ed ambienti.

**12) Movimentazione dei carichi: obblighi del datore di lavoro:**

- a) eliminare il rischio e adottare tutte le misure per ridurre gli sforzi attrezzandosi con ausili meccanici;
- b) valutare il rischio utilizzando più personale con carichi massimi da 30 Kg. per gli uomini e 20 per le donne;
- c) valutare il rischio con il metodo NIOSH in modo da calcolare: sollevamento, trascinamento, spinta e carico vertebrale.

**13) La valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con:**

- a) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente;
- c) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

**14) Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere custodito:**

- a) presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- b) presso l'Ispettorato del Lavoro;
- c) presso l'azienda.

**15) Relativamente ai DPI messi a sua disposizione, quale fra i seguenti, è un compito del lavoratore?**

- a) avere cura dei DPI adeguandoli o adattandoli al lavoro da svolgere;
- b) scegliere i DPI da utilizzare;
- c) avere cura dei DPI e non apportare modifiche.

Risposte esatte:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b	a	a	b	b	a	c	a	c	b	a	a	b	c	c